

Anita Frugiuele

# Il duello nei codici penali italiani pre e postunitari



Giappichelli

## PRESENTAZIONE

*Il termine duello è di quelli che, solo a sentirli, proiettano indietro nel tempo, evocatore com'è di atmosfere e costumi ormai lontani, di contese romantiche o di epiche gesta. Il pensiero, di fronte a questa parola, inevitabilmente vola ad immagini letterarie che hanno consacrato in opere eterne singolar tenzoni e audaci contrasti, ammantando di fascino e suggestione un rito pur cruento e spesso mortale.*

*Come non pensare a Virgilio, che descrive Ettore «la spada acuta agitando» contro Achille, che poi gli «squassava l'elmo lucente a quattro ripari» o ad Enea che «avanza vibrando l'enorme lancia» contro Turno nell'Eneide? Come non rievocare le scene forti del combattimento tra Ruggero e il pagano Rodomonte, che l'Ariosto fa concludere tragicamente con la morte del re di Sarza, o quello, ancora più suggestivo perché arricchito dal pathos dell'incognita, tra Tancredi e l'amata Clorinda, celata sotto anonima armatura, che avrà la peggio nella Gerusalemme Liberata del Tasso? E, se anche la scrittura d'Oltralpe non si è risparmiata sul tema – basti pensare ai duelli con cui D'Artagnan avrebbe dovuto aver ragione sui suoi futuri amici Athos, Porthos e Aramis, a fianco dei quali invece Dumas lo fa combattere per un gioco di equivoci e sorprese – sicuramente il duello letterario più emotivamente coinvolgente è quello che il Manzoni cuce addosso a Lodovico, poi Padre Cristoforo, che: «non aveva mai, prima d'allora, sparso sangue; e, benché*

*l'omicidio fosse, a que' tempi, cosa tanto comune, che gli orecchi di ognuno erano avvezzi a sentirlo raccontare, e gli occhi a vederlo, pure l'impressione ch'egli ricevette dal veder l'uomo morto per lui, e l'uomo morto da lui, fu nuova e indicibile».*

*Scene, quelle tra due contendenti armati, su cui il cinema ha costruito grandi colossal e a cui l'arte in ogni sua forma ha sempre dato il suo tributo, attingendo ad un mondo di gesti, pulsioni e ideali lontani dal nostro tempo e dal nostro sentire.*

*Sorprenderà, così, scoprire che in realtà il vocabolo duello, pur se in disuso il suo evocato, è appartenuto al nostro lessico penale fino al 1999 e, sfogliando il codice Rocco, si poteva, ancora fino a vent'anni fa, respirare aria da romanzo ottocentesco, compiendo un viaggio mentale anacronistico e atroce, ma anche affascinante e coinvolgente, nello spirito e nel clima di una società improntata a valori decisamente diversi da quelli dei nostri giorni, che affidava allo scontro armato tra gentiluomini la soddisfazione del compromesso onore.*

*Questo studio, nato come curiosità personale sugli aspetti giuridici del duello, lungi dall'essere compiuto, per l'elefantica mole di contributi che nei secoli il fenomeno ha prodotto, sia in dottrina che in giurisprudenza, e per i numerosi spunti di riflessioni ancora attuali che pone, vuol essere soltanto un fermare quanto fin qui acquisito.*

*Un sincero ringraziamento, a tal proposito, va al Professore Mario Caterini, docente dell'Università della Calabria, nella sua qualità di Direttore del Centro Studi Penalistici "Alimena", per aver messo a disposizione con generosa disponibilità la ricchissima Biblioteca dell'Istituto; al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, Vittorio Gallucci, per l'affettuosa accoglienza nella Biblioteca degli Avvocati "Arnoni", e a Maurizio Giordano, che ne ha dischiuso i tesori utili al lavoro.*

*Nella consapevolezza del molto ancora trascurato e con l'animo di proseguire la ricerca, si spera che le pagine che seguono rappresentino intanto un piccolo ausilio per chi voglia entrare nel mondo del duello dalla parte del diritto e, più precisamente, delle ultime normative penali vigenti in Italia alle soglie dell'Unità e dei due codici successivi all'unificazione del Paese.*

A.F.

Cosenza, giugno 2022



## PREFAZIONE

Il tema del duello ha suggestionato e affascinato storici di varie generazioni, che hanno contribuito in modi diversi a ricostruire l'istituto, inquadrandolo nei contesti di riferimento alla luce dei codici cavallereschi e delle norme statuali. Il libro di Anita Frugiuele tratta del duello come retaggio cavalleresco e della sua qualificazione giuridica nelle codificazioni penali. Grande rilevanza è data alla dottrina giuridica tra Otto e Novecento che ha letto ed interpretato questa pratica giudiziaria.

Da una prospettiva statualistica il duello è un attentato alla vita e all'integrità fisica di un individuo e si sostanzia in un regolamento di conti e in una violenza privata che si sostituisce alla giustizia statale. In altri termini è – riferisce l'A. – un «farsi giustizia con le proprie mani» e viene opportunamente evidenziato che nell'Ottocento il duello fu costantemente considerato dagli ordinamenti giuridici come illecito e in quanto tale sanzionato nei territori italiani. Da qui viene debitamente dato conto della disciplina normativa e si valutano le differenze nelle scelte legislative dei codici preunitari e in quelli dell'Italia unita (Codice Zanardelli del 1889 e Codice Rocco del 1930).

Volendo però osservare il fenomeno preminentemente da una prospettiva giuridico-istituzionale, l'elemento da cui partire è quello che riguarda la difficile coabitazione tra il duello e la giustizia statale. Uno dei più importanti storici del dirit-

to e della giustizia penale, Mario Sbriccoli (1941-2005), ha scritto che: «la storia del ‘penale’ può essere pensata come la storia di una lunga fuoruscita dalla vendetta. Chiave di lettura solo all’apparenza semplificatrice, se usata come prudente indicazione di metodo, la prospettiva della fuoruscita dalla vendetta (vendetta degli individui, della società, degli Stati) è quella che meglio svela il tortuoso processo di incivilimento dei sistemi penali, dando senso alla loro ricostruzione storica e valorizzando, di quei sistemi, la funzione di difesa giuridica delle persone, dei beni, della società»<sup>1</sup>. Il duello rientrerebbe in forme di *giustizia penale negoziale* dove a prevalere non è l’interesse pubblico e lo Stato, ma ciò che davvero conta è la soddisfazione, la riparazione dell’offesa e il “lavare la macchia” per ristabilire l’onore e il prestigio di un uomo, di un gruppo o di una comunità. Da questa visuale il duello diventa un’alternativa più che valida alla giustizia statale che con un processo pubblico non avrebbe che aggravato o aumentato l’offesa senza che, per contro, ci fosse un’adeguata soddisfazione della vittima e della sua famiglia. Tra la scelta di un processo penale statale o quella del duello, l’uomo d’onore non esitava ad optare per la seconda ipotesi.

Un altro dato rilevante mi pare questo: nel tempo la legge penale che vietava il duello dimostrò la sua inefficacia tanto che non riuscì a debellare la pratica giudiziaria neppure sotto la minaccia di sanzioni sempre più severe. Negli ordinamenti otto-novecenteschi vi fu una sorta di impunità per omicidi o lesioni fisiche occorsi a seguito di duello e di ciò era complice la magistratura che si dimostrò spesso compiacente o poco interessata a perseguire questo tipo di reato.

---

<sup>1</sup> M. Sbriccoli, *Giustizia criminale*, in *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Giuffrè, Milano, tomo I, pp. 3-4.

Per comprendere la persistenza del fenomeno e coglierne la vera dimensione è necessario, dunque, andare oltre il dato normativo ed ampliare il punto di vista osservandolo attraverso il suo radicamento nel tessuto sociale. Mi ha impressionato riscontrare attraverso il portale storico della Camera dei deputati il numero elevato delle richieste di autorizzazione a procedere contro deputati che, in barba alla legge penale, si erano sfidati a duello.

La frequenza del duello generava due reazioni opposte: c'era chi chiedeva di aggravare ulteriormente le pene e chi, invece, chiedeva l'immediata abrogazione. Il deputato Mauro Macchi presentava due progetti di legge, nel 1864 e 1869, finalizzati all'abrogazione. Per il deputato chi sfidava e accettava il duello non dava prova di coraggio piuttosto di debolezza commettendo un'azione riprovevole sul piano civile, morale e religioso. La contrarietà al duello lo porta però alla seguente conclusione: «poiché la legge scritta non vale ad impedire il duello, meglio è sopprimerla. Così si farà sentire tanto più forte la voce della coscienza, la quale, giovami il crederlo, varrà in breve a far aborrire, come conveniesi, di ogni animo onesto e di ogni spirito progressivo questa barbara eredità dei tempi più barbari»<sup>2</sup>.

La lenta scomparsa di questa forma di giustizia privata va pertanto ricercata nel mutare della coscienza sociale che nel tempo non troverà più nello scontro fisico e nei codici cavallereschi il modo adeguato a soddisfare l'offesa subita.

Prof. Giuseppe Mecca  
*Dipartimento di Giurisprudenza*  
*Università degli studi di Macerata*

---

<sup>2</sup> Cfr. *La Stampa. Giornale quotidiano*, A. III, n. 159, 10 giugno 1864.



## Capitolo I

### IL DUELLO PER ONORE E TRADIZIONE

**Sommario:** 1. Cenni sulle origini. – 2. Offesa, insulto, provocazione come matrice della contesa. – 3. L'humus sociale del duello, conflitto tra signori.

#### 1. *Cenni sulle origini.*

Le origini del duello, come strumento di autotutela, risalgono di molto lungo i secoli e raccontano di controversie che venivano risolte con l'impiego di questo mezzo già presso i Franchi, i Longobardi, i Sassoni<sup>1</sup>. Lo scontro trovava la sua matrice nell'ancestrale e insanabile rivalità degli esseri umani, pur rappresentando «un miglioramento nella storia dell'evoluzione dell'odio»<sup>2</sup>. Max Nordau, medico e sociologo ungherese, annotava infatti che in origine «la singolare disfi-

---

<sup>1</sup> Una delle più ampie e compiute ricostruzioni storiche, tra le tante monografie risalenti, in G. CRIVELLARI, *Il duello nella dottrina e nella giurisprudenza*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1884; per la storiografia contemporanea, M. CAVINA, *Il duello giudiziario per punto d'onore: genesi, apogeo e crisi nell'elaborazione dottrinale italiana (sec. XIV-XVI)*, Giappichelli, Torino, 2003; ID., *Il sangue dell'onore, storia del duello*, Laterza, Bari, 2005.

<sup>2</sup> P. MANTEGAZZA, *Fisiologia dell'odio*, F.lli Treves, Milano, 1896, p. 299.

da era certamente naturale e giustificata. Essa è uno dei primi fenomeni antropologici o meglio zoologici e non è altro che la forma più semplice della lotta per l'esistenza che è la sorgente d'ogni sviluppo. Quando l'uomo più antico accorgevasi che un altro uomo gli faceva da ostacolo al soddisfacimento d'un bisogno o d'un capriccio, egli lo combatteva immanente. Procurava di scacciare o di uccidere il suo rivale in amore, il predatore nei suoi frutteti, l'intruso nella sua caverna o il possessore d'una caverna migliore. La lotta ingaggiavasi per un interesse serio ed ogni arma era buona»<sup>3</sup>.

Un combattimento, che trovò il suo crisma divino nelle ordalie<sup>4</sup>, i giudizi di Dio, richiamo che dette al duello l'aggettivo di giudiziario<sup>5</sup>, come mezzo di prova<sup>6</sup>, al pari di quella del giuramento, dei carboni ardenti, del ferro rovente, dell'acqua amara, del veleno, in uso ai popoli medievali germanici per provare il proprio diritto conteso o, nei giudizi penali, la propria innocenza<sup>7</sup>.

---

<sup>3</sup> M. NORDAU, *Le menzogne convenzionali*, Dumolard, Milano, 1895 p. 406.

<sup>4</sup> F. PATETTA, *Le ordalie*, Fratelli Bocca Editori, Torino, 1890; M. CAVINA, *Il sangue dell'onore*, cit.

<sup>5</sup> N. NICOLINI, *Giurisprudenza penale*, vol. I, II ed., Vincenzo Mansi Editore, Livorno, 1858.

<sup>6</sup> Il ricorso alla prova fisica era basato sull'idea che il diritto e la ragione sono sempre dalla parte del più forte, in quanto questi è guidato dagli Dei, che determinano il trionfo della verità e della giustizia. Cfr. M. BELLOMO, *Società e Istituzioni dal Medioevo agli inizi dell'età moderna*, Il Cigno, Roma, 1994.

<sup>7</sup> G. SEPE, *Genesi ed evoluzione del duello*, in *Pensiero italiano*, maggio e giugno 1898. A tale proposito affermava il Pagano: «Il vinto era come reo riguardato, e se restava in vita veniva ancor punito. La vittoria era effetto più della protezione de' Numi, che del proprio valore», F. M. PAGANO, *De' saggi politici*, Vol. II, Napoli, 1785, p. 56; v. anche M. CAVINA, *Il sangue dell'onore*, cit.

Il duello cavalleresco, quindi, come proiezione del principio universale della battaglia per la vita, un modo di affermarsi, prevalere, sanare contrasti «trovò nelle condizioni sociali e politiche dei tempi in cui si manifestò un ambiente favorevole come quello che produceva cavalieri oziosi e prepotenti, il rispetto delle armi, divisioni politiche numerose e numerosi centri di contese»<sup>8</sup>. Scontro d'onore che, dopo la Rivoluzione francese, che innovò anche il pensiero e la società, secondo Enrico Pessina assunse un significato superiore a quello ereditato dalla cavalleria precedente, perché diventò espressione del bisogno che avverte l'individuo di dichiarare il suo valore morale, cioè «l'energia dello spirito»<sup>9</sup>, quel volersi mostrare e rendersi libero da interessi materiali, da preoccupazione del bene fisico, della stessa incolumità, per attestare la virtù ben più elevata dell'integrità della dignità umana, dell'onore appunto.

Un fenomeno di costume, dunque, ma sempre invisibile alla Chiesa cattolica, che col Concilio di Toledo del 1473 privò di sepoltura i cadaveri dei duellanti, mentre Giulio II nel 1509 emise la bolla "Ea quae" con cui si scomunicavano i partecipanti e il Concilio di Trento nel 1549 confermò l'ostilità, che fu ribadita dal concilio dei cardinali convocato da Benedetto XIV nel 1752<sup>10</sup>. Né avrebbe potuto essere diversamente, se si considera che col duello si disponeva della vita propria e altrui, oltre che dell'incolumità, cioè del proprio corpo, invece da custodire e proteggere perché considerato tempio dello Spirito Santo<sup>11</sup>. Per non parlare dei precetti divini che esalta-

---

<sup>8</sup> A. ZERBOGLIO, *Dei delitti contro la pubblica amministrazione e l'amministrazione della Giustizia*, Casa Editrice Vallardi, Milano.

<sup>9</sup> E. PESSINA, *Elementi di diritto penale*, Vol. III, Riccardo Marghieri di Gius., Napoli, 1886, p. 283.

<sup>10</sup> A. ZERBOGLIO, *Dei delitti ...*, cit.

<sup>11</sup> «Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo, che è

no l'aspetto cristiano del perdono, del rimettere al Giudice Supremo ogni offesa che promani dal prossimo senza coltivare spirito di vendetta, dell'amore per il fratello che, col duello, al contrario si aggrediva, feriva, uccideva<sup>12</sup>.

## 2. *Offesa, insulto, provocazione come matrice della contesa.*

Trionfo di prestanta e abilità al servizio del proprio onore<sup>13</sup>,

---

in voi? Lo avete ricevuto da Dio, e voi non appartenete a voi stessi». 1 Cor 6, 19, *La Bibbia di Gerusalemme*, Centro Editoriale Dehoniano, Bologna, 2009, p. 2727.

<sup>12</sup> Mt 5, 20-26. 43-48, *ivi*, pp.2324-2326.

<sup>13</sup> Estremamente ampio, vago e incline a più definizioni, per Nunes Franco «L'onore è, secondo i maggiori suoi significati, o un buon concetto che consiste nell'altrui opinione, o ciò che induce ad azioni nobili, coraggiose e leali, da che una terza specie d'onore deriva, consistente negli atti di rispetto che si ricevono. Si sa che in alcuna testimonianza di rispetto sono ordinariamente tenuti, quanti sieno di qualche dignità rivestiti ed abbian mezzo di poter nuocere o giovare; onde attribuendo a ciò parte degli omaggi che vengon fatti, è a distinguere, che se avverrà di perdere quella specie d'onore che ha fondamento sull'altrui concetto o sulla propria sociale condizione, impossibile egli è quello non conservare, procuratoci dalla bontà dell'opere nostre, dalla nobiltà dei nostri sentimenti». A. NUNES FRANCO, *Del duello e dei mezzi più opportuni a bandirlo dalla società*, Torino, 1865, p. 26. Interessante la disamina di Lacampo, il quale definisce l'onore come fondato sulla propria virtù ed espressione delle qualità della persona quali rettitudine, purezza di cuore e rispetto dell'altro che, in quanto soggettive, non possono essere macchiate dalle azioni altrui; queste ultime possono danneggiare la reputazione, poiché essa dipende dalla considerazione e opinione degli altri, ma non l'onore che, anzi, viene calpestato proprio con la partecipazione al duello, con cui si annulla quel patrimonio personale di moralità, che è di valore superiore a ciò che vuole riparare. M. LACAMPO, *Il duello e la moderna civiltà*, Tipografia del giornale di Napoli, Napoli, 1870. Una lettura approfondita del-

il duello era, così, ammantato di carisma e suggestione, proprio per lo spirito che lo informava e che presupponeva il dover ricorrere allo scontro fisico, sacrificando l'integrità e spesso anche la vita, in caso di oltraggio, di torto, di affronto cioè al decoro, all'amor proprio, alla moralità. A tal proposito, in ambito cavalleresco si distingueva tra l'offesa, l'insulto e la provocazione: la prima era individuata in tutto quanto «sorte da' preceffi dell'urbanità»<sup>14</sup>, cioè un atto volontario o meno che, urtando la suscettibilità altrui, richiedeva il ricorso alle scuse; diversamente l'insulto, più diretto e consistente in un attacco all'onore, in un'ingiuria all'individuo o ai suoi cari o persone a lui vicine e, in quanto grave, esigeva scuse precise; la provocazione comportava invece anche un venir di mano e, per l'importanza dell'affronto, portava inevitabilmente al duello<sup>15</sup>.

Per dirla con il Don Carlo de "La forza del destino" di Verdi, «Col sangue sol cancellasi l'infamia ed il delitto»<sup>16</sup>. Af-

---

l'onore è nell'ampia ricostruzione storica, sociologica e filosofica di A. VISCONTI, *Reputazione, dignità, onore. Confini penalistici e prospettive politico-criminali*, Giappichelli Editore, Torino, 2018.

<sup>14</sup> L. DE ROSIS, *Codice italiano sul duello*, Fratelli De Angelis, Napoli, 1868, p. 20.

<sup>15</sup> «Allorché s'insulta direttamente un uomo, ed immediatamente dopo gli si da' una guanciata od un colpo con oggetto da produrgli ferite, son fatti che non ammettono scuse, quindi: L'offeso sceglie le armi. L'insultato sceglie le armi, il posto sul terreno, e la distanza se alla pistola. Il provocato con vie di fatti: avrà la scelta delle armi, del posto sul terreno, delle condizioni, e se alla pistola stabilirà la distanza tra i due avversarii». L. DE ROSIS, *Codice ...*, cit., p. 21. Una dettagliata rassegna delle diverse offese e loro gradazioni in A. ANGELINI, *Codice cavalleresco italiano*, Tipografia di Barbera, Firenze, 1883, pp. 24 ss.

<sup>16</sup> «Col sangue sol cancellasi l'infamia ed il delitto, ch'io ti punisca è scritto sul libro del destin» sono le parole che Don Carlo di Vargas rivolge a don Alvaro, assassino del padre, nell'opera "La forza del destino" di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave. F.M. PIAVE, *La forza del destino*, R. Stabilimento Ricordi, Milano, 1865, p. 61.

fermava a tal proposito Pietro Ellero che «Il duello è un combattimento privato e convenzionale per punto d'onore»<sup>17</sup>. Tecnicamente, il duello è infatti uno scontro armato tra due uomini, combattuto in condizioni di parità all'arma bianca o da fuoco<sup>18</sup>. L'uso di queste è, proprio, la caratteristica di quello cavalleresco, un tempo compiuto con sciabole e spade e, poi, anche con le pistole<sup>19</sup>. Lo sviluppo e il diffondersi di armi da

---

<sup>17</sup> P. ELLERO, *Del duello*, in *Opuscoli criminali*, Fava e Garagnani, Bologna, 1874, p. 172.

<sup>18</sup> Un tipo particolare di scontro è quello che fu definito “duello americano” in cui gioca un ruolo determinante la sorte perché i contendenti si mettono volutamente in condizione di casuale disparità preparando due armi, anche non convenzionali, di cui una sola predisposta per uccidere, e affidano alla fatalità l'esito del conflitto. Tale forma di combattimento giuridicamente non può essere considerata duello perché manca dei caratteri fondamentali della figura quali, in primis, proprio la condizione di parità. Così G. CRIVELLARI, *Del duello ...*, cit. Per Carrara si può più correttamente individuare la fattispecie di istigazione al suicidio per il superstite, che ha indotto l'altro ad uccidersi con la minaccia del disonore ove non avesse adempiuto al patto di battersi. F. CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale*, Parte speciale, Vol. V, Fratelli Cammelli, Firenze, 1899. Per Pellegrini la morte sarebbe suicidio e l'altro contendente sarebbe colpevole di aver prestato aiuto a chi, tuttavia, è stato spinto ad uccidersi dalla società e non da lui e osserva, poi, come tale figura non sia duello perché manca il combattimento, quale attacco reciproco. C. PELLEGRINI, *Considerazioni sulla razionalità e punibilità del duello* in Atti dell'Ateneo Veneto, Serie seconda, Vol. V, Tipografia del commercio, Venezia, 1868. Il Manzini, escludendo che si tratti di un duello in senso proprio, ricorda come il codice Rocco [v. *infra*, cap. III, par. 3] preveda anche i duelli irregolari (art. 397) e inquadra poi la figura nella fattispecie di omicidio del consenziente perché, nella reciprocità del rischio convenuto, che fa ravvisare il dolo eventuale nel superstite, la volontà di una delle parti è determinata al suicidio dalla volontà dell'altro, il quale ha prestato aiuto a ciò. V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, Vol. V, Utet, Torino, 1950. Un'ampia disamina del duello americano in F. INNAMORATI, *Sui delitti contro l'amministrazione della giustizia*, Seconda ed., Loescher, Roma, 1895, pp. 527 ss.

<sup>19</sup> Le armi “legali” e “cavalleresche”, erano soltanto la spada, la scia-

fuoco portatili e maneggevoli, quali queste ultime<sup>20</sup>, ne modificò e innovò gli schemi, le coreografie, le regole e, se prima la parte sfidata aveva diritto di scegliere se combattere al primo o all'ultimo sangue, poi la sua decisione passò anche al numero di passi da compiere prima di sparare dopo che i due contendenti avessero camminato, dandosi reciprocamente la schiena, e si fossero girati a puntare e mirare. Un'alternativa era il duello a distanza fissa e segnale, che si svolgeva aspettando il conteggio da fermi, per sparare al terzo richiamo del padrino designato a dirigere, dopo l'avviso che ordinava di mettersi in posizione e quello successivo di armare la pistola. Diverse le possibili varianti in questo secondo caso<sup>21</sup>.

Francesco Carrara, più compiutamente, lo definiva «un combattimento tra due o più persone, concertato con determinazione di armi, luogo e di tempo, al fine di procurare ripara-

---

bola e la pistola, così come chiarisce il Gelli che aggiunge: «Tutte le altre armi possono essere rifiutate non essendo riconosciute né come legali né come cavalleresche». J. GELLI, *Il duello nella storia della Giurisprudenza e nella pratica italiana*, Firenze, 1886, p. 27. A tal proposito c'è da osservare come l'arma usata nel duello ponga interessanti osservazioni in caso d'omicidio, in quanto la pistola si presta a molte congetture che possono allontanare la certezza dell'intenzionalità del colpo mortale ed espone entrambi i combattenti a pericolo difficile da controllare. Nel combattimento all'arma bianca gioca l'abilità nel tirare e lo schermitore più esperto ha la meglio; qui l'affondo con cui si uccide l'avversario difficilmente può essere frutto di un errore. Il proiettile, nel duello alla pistola, può invece più facilmente essere deviato dall'incapacità nella mira, dal repentino movimento del bersaglio, da un fattore esterno che lo porta in direzione diversa da quella che era la volontà di chi ha sparato ed espone anche il più abile tiratore al rischio che l'altro spari per primo. Cfr. F. CARRARA, *Programma ...*, cit, pp. 580 ss., in cui l'autore si esprime mettendo a confronto le opposte teorie sul punto del Martinez (*Ensayo sobre el duelo*) e del Martinelli (*Osservazioni sulla legislazione italiana*), aderendo alla posizione del primo.

<sup>20</sup> G. DE CASTRO, *Storia di un cannone*, Milano, 1866.

<sup>21</sup> L. DE ROSIS, *Codice ...*, cit. Il numero di passi, secondo le norme dei codici cavallereschi, non poteva essere minore di dodici e maggiore di trenta. *Ivi*.

zione di onore»<sup>22</sup>. Secondo Gabriel Letainturier Fradin, infine, «Per duello si deve intendere il combattimento, spontaneamente consentito tra due uomini, i quali regolano con delle armi uguali e con pericolo della loro vita, una differenza sopravvenuta fra di essi, sopra una questione d'onore, di cuore o semplicemente d'interesse, preferendo tale soluzione all'accomodamento che, nel maggior numero dei casi, potrebbe fornir loro le leggi del proprio paese»<sup>23</sup>.

Pratica esclusivamente maschile, circostanza che ha portato alcuni a lodare la prudenza e saggezza delle donne e altri a vedere comunque la loro presenza in filigrana, o quali frequente causa del conflitto<sup>24</sup> o per la loro tacita accondiscen-

---

<sup>22</sup> F. CARRARA, *Programma ...*, cit., p. 568.

<sup>23</sup> G. LETAINURIER FRADIN, *Le duel à travers les ages histoire et législation. Duels célèbres. Code du duel*, Libraire Marpon e Flammarion, Paris, 1892, tratto da A. ZERBOGLIO, *Dei delitti ...*, cit., p. 482. Ci piace, a questo proposito, ricordare le parole di Silvio Pellico: «Se t'avvenne d'offendere alcuno, abbi la nobile umiltà di chiederne scusa. Siccome tutta la tua condotta mostrerà che non sei un vile, nessuno ti chiamerà vile per ciò. Ostinarsi nell'insulto, e piuttosto che onoratamente disdirsi, venire a duello od a perpetua inimicizia, sono buffonate d'uomini superbi e feroci, sono infamie cui mal si sforzano d'apporre il nome brillante d'onore. Non v'è onore che nella virtù, e non v'è virtù che a patto di continuamente pentirsi del male e proporsi l'ammenda». S. PELLICO, *Opere, Dei doveri degli uomini*, Stamperie e cartiere del Fibreno, Napoli, 1842, p. 133.

<sup>24</sup> Con un evidente piglio misogino, così Sollima: «Da che l'antitesi continua tra la legge scritta ed il fatto, in riguardo al duello? Primitiva origine: la donna. La donna è una potenza indisciplinabile. Essa come ogni altra forza naturale, fa pressa alle volontà generali, le quali, anche tendenti all'ordine, per lei facilmente si sviano. La maggior parte dei duelli avvengono per le donne; e per le donne gli autori stessi delle leggi e coloro che sono destinati a tutelarle e tenerle in osservanza vengono alle volte spinti prepotentemente sul terreno del combattimento; e quindi, dando essi il cattivo esempio, si trovano poi inceppati nella repressione di casi consimili, vale a dire dello stesso reato». P. SOLLIMA, *Il duello. Studi e proposte*, Reggio Calabria, 1893, p. 47.

denza ad un costume che avrebbero potuto invece frenare, facendo cambiare nella società la considerazione verso di esso deridendo i combattimenti, manifestando disprezzo per chi si battesse, vanificando così l'intento di duellare per acquisire interesse ai loro occhi<sup>25</sup>.

### 3. *L'humus sociale del duello, conflitto tra signori.*

Quella dell'offesa personale era un'onta che solo i signori erano passibili di subire, in quanto unici depositari di una rispettabilità non riconosciuta agli appartenenti alle classi basse della società. A spiegarne bene il motivo è Cesare Beccaria che, nel 1764 nel suo "Dei delitti e delle pene", notava come «il minuto popolo non duella come i grandi [...] non solo perché è disarmato, ma perché la necessità degli altrui suffragi è meno comune nella plebe che in coloro che, essendo più elevati, si guardano con maggiore sospetto e gelosia»<sup>26</sup>.

Una fisionomia sociale, questa del duello, destinata negli anni a mutare con la comparsa della classe borghese. Sono le parole del Pessina, alla fine dell'Ottocento, a descrivere bene il cambiamento: «La borghesia fece sua la costumanza aristocratica; l'uomo del terzo stato ricorse al duello per dirimere le controversie d'onore. Si potrebbe quasi dire che col duello il borghese volle indossare la giubba del patrizio»<sup>27</sup>. Questo fu tanto vero che, in quegli stessi anni a cavallo tra XIX e XX secolo, Adolfo Zerboglio poté delineare una descrizione del contesto in cui si combattevano questi scontri e

---

<sup>25</sup> C. PELLEGRINI, *Considerazioni ...*, cit.

<sup>26</sup> C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, Cap. X "Dei duelli", Acquarelli Saggi, Prato, 1996, p. 39.

<sup>27</sup> E. PESSINA, *Elementi ...*, cit., p. 281.